

COMUNE DI PORTOMAGGIORE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 5/2024

OGGETTO: Parere sulla costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate anno 2024 e sull'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo (personale non dirigente) - parte economica per l'anno 2024 connesso al CCI triennio 2023-2025 del Comune di Portomaggiore

Il Revisore dei conti del Comune di Portomaggiore, provincia di Ferrara, nominato con Delibera Consiliare n. 33 del 09/09/2024, nella persona della Dott.ssa Claudia Ricci

Premesso che con prot. Unione n. 37659 del 13/11/2024 è stata trasmessa al Revisore dei conti la seguente documentazione al fine della certificazione della costituzione del Fondo delle Risorse Decentrate per l'anno 2024 e dell'ipotesi di accordo del "Contratto Collettivo integrativo (CCI) - parte economica 2024 sottoscritta il 07/11/2024, connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore":

- La Relazione Illustrativa e Relazione Tecnico-Finanziaria al Contratto Collettivo Integrativo - Parte economica anno 2024 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore (Articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001 Circolare MEF-IGOP n. 25 del 19/07/2012 aggiornata con gli schemi pubblicati al link http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/Schemi-RTF/note_applicative/);
- La deliberazione di G.C. n. 122 del 22/10/2024, avente ad oggetto "Approvazione linee di indirizzo per la contrattazione collettiva integrativa anno 2024 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore";
- L'allegato C alla determinazione n. 250 del 08/05/2024 con cui sono state quantificate le economie del lavoro straordinario dell'anno 2023;
- La determinazione del Dirigente del Settore Risorse umane ed AAGG dell'Unione Valli e Delizie n. 610 del 06/11/2024 relativa alla costituzione definitiva del Fondo delle risorse decentrate ex art. 79 del CCNL 16/11/2022;
- L'ipotesi di Contratto collettivo Integrativo (CCI) - parte economica 2024 sottoscritto il 07/11/2024 connesso al CCI triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore - Accordo annuale di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL 16/11/2022 per "Costituzione ed utilizzo fondo risorse decentrate anno 2024" e relativi allegati;

Visti:

- l'art. 8, comma 7 del CCNL 16/11/2022, recante *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto"*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 (testo unico pubblico impiego), il quale testualmente dispone che *"...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate..."*;

- l'art. 40, comma 3-sexies, dello stesso decreto, che prevede che *"a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1"*;
- l'art. 40-bis del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal Revisore dei conti dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo;

Rilevato che detto controllo va effettuato prima dell'autorizzazione da parte della Giunta Comunale alla firma definitiva dell'accordo stesso;

Preso atto:

- che per effetto delle modifiche introdotte con il comma 456, dell'art. 1, della Legge 147/2013 (*Legge di stabilità 2014*) all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, in ordine alla determinazione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014 l'operatività del primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto, e sono stati resi strutturali, a decorrere dall'anno 2015, i conseguenti risparmi di spesa, che altrimenti sarebbero stati circoscritti (una tantum) al periodo 2011-2014;
- che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *"nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;
- che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato:
*"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, **l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale**, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;
- che in data 16/11/2022 è stato sottoscritto definitivamente il CCNL comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021, il cui art. 79 disciplina la costituzione del Fondo delle risorse Decentrate;

Visti:

- l'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), che al comma secondo, ultimo paragrafo, dispone

testualmente che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

- il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), nelle cui premesse si specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Preso Atto che non sussistono per il Comune di Portomaggiore i presupposti per l'adeguamento in aumento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, ai sensi dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, non essendo previsto un incremento del numero dei dipendenti per l'anno 2024 rispetto ai dipendenti in servizio al 31/12/2018;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19/07/2012;

Visto l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Comune di Portomaggiore risulta rispettare il principio di contenimento della spesa per il personale ai sensi dell'art. 1, comma 557 e comma 557-quater, della Legge n. 296 del 27/12/2006, in termini di consuntivo ed in via previsionale, come risulta da diverse analisi effettuate dal Servizio Risorse Umane dell'Unione, nonché le disposizioni di cui all'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34;

Analizzata attentamente la documentazione trasmessa;

Preso atto:

- che le risorse destinate alla produttività/premialità ed allo sviluppo professionale del personale di cui all'art. 79, del CCNL 16/11/2022, individuate come "Risorse Decentrate", sono suddivise in due tipologie:
 - Risorse Stabili aventi carattere di stabilità, certezza e continuità;
 - Risorse Variabili aventi carattere di eventualità e di variabilità;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Portomaggiore n. 14 del 21/02/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata l'istituzione della posizione organizzativa nell'ambito della struttura organizzativa del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore per il coordinamento del servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" costituito in forza della Convenzione S.P. 1436/2020, prot. Unione n. 2619 del 20/02/2020 tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato, con decorrenza dall'01/03/2020;
- che con la deliberazione suindicata si è stabilito di quantificare in complessivi € 10.139,00 annuali il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore di cui all'art. 15 del CCNL 21/05/2018, comprensivo delle somme trasferite a tale titolo dal Comune di Ostellato per il servizio associato dei Servizi Demografici per € 7.040,00= e dalla somma di € 3.099,00 quale quota di salario accessorio finanziata dal Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 in godimento al personale dipendente del Comune di Portomaggiore;
- che la Convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020 tra i Comuni di Portomaggiore e Ostellato, con scadenza 31/12/2021, è stata prorogata alle medesime condizioni dall'01/01/2022 al 31/12/2022 con S.P. Reg. n. 1471/2021, prot. Unione n. 22658 del 05/08/2021, e, successivamente, per ulteriori due anni con S.P. n. 1501 del 14/12/2022;
- che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative per il Comune di Portomaggiore per l'anno 2024 è quindi quantificato in complessivi € **10.139,00**, di cui € 3.099,00 a carico del Comune di Portomaggiore;

- che la quota di € 3.099,00 a carico del Comune di Portomaggiore costituisce una decurtazione dal Fondo delle risorse decentrate ex art. 79 del CCNL 16/11/2022 per il parziale finanziamento delle posizioni organizzative/incarichi di EQ di cui all'art. 17, comma 6, del CCNL 16/11/2022;
- che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative/incarichi di elevata qualificazione del Comune di Portomaggiore per l'anno 2024, tenuto conto dell'applicazione della quota parte dell'incremento previsto dall'art. 79, comma 3, del CCNL 16/11/2022 destinato allo stanziamento per gli incarichi di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione, (quota dello 0,22% del M.S. 2018), è rideterminato in complessivi **€ 10.271,86**;
- che il limite, valevole a decorrere dall'01/01/2017, di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, è dato dal Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2016, al netto delle voci "escluse" dal calcolo (es. economie anno precedente, risparmi straordinari anno precedente, ecc.), quantificato, con determinazione n. 379 del 11/10/2017, in complessivi **€ 150.870,16**;
- che il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Portomaggiore, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2019 è rideterminato a seguito del trasferimento del personale in esubero in complessivi **€ 147.428,29**;
- il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017, da applicare al Fondo delle Risorse Decentrate ed allo stanziamento degli incaricati di elevata qualificazione per l'anno 2024, al netto delle voci "escluse" dal calcolo per la verifica del rispetto del limite, è pari a complessivi **€ 154.468,29**, a seguito del trasferimento della quota di limite pari ad € 7.040,00 da parte del Comune di Ostellato, per il periodo di vigenza della convenzione S.P. Reg. n. 1436/2020 prot. Unione n. 4365 del 20/02/2020, per l'istituzione della posizione organizzativa per il servizio convenzionato denominato "Servizi demografici associati" tra il Comune di Portomaggiore;
- che con determinazione n. 250 del 08/05/2024, all'allegato prospetto C, sono state quantificate in complessivi € 2.412,01, oltre ad oneri riflessi ed irap, le somme residue derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999 relative all'anno 2023, che ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett D) del CCNL 16/11/2022 incrementano le risorse variabili del Fondo delle Risorse decentrate dell'anno successivo, anno 2024;

Rilevato che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2024, oggetto della presente certificazione, tenuto conto delle indicazioni della Giunta in merito al finanziamento delle risorse variabili, del limite di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. 75/2017, nonché di quanto contemplato dall'art. 79, comma 6, del CCNL 16/11/2022, è quantificato in complessivi **€ 179.342,18** con determinazione dirigenziale del dirigente del Settore Risorse umane ed AAGG dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 610 del 06/11/2024;

RISCONTRATO che il Fondo delle risorse decentrate del Comune di Portomaggiore per l'anno 2024 di complessivi **€ 179.342,18**= risulta così suddiviso:

- Quota stabile (art. 79, comma 1) pari a **€ 159.090,54**=
- Quota variabile (art. 79, commi 2, 3 e 5) pari a **€ 20.251,64**=;

Rilevato che nella quantificazione della parte variabile di cui sopra è stato contemplato:

- l'incremento di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), del CCNL 21/05/2018 per **€ 328,64** – *importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per **€ 14.359,88**= derivanti dall'applicazione dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- il finanziamento di cui all'art. 67, comma 3, lett. c), del CCNL 21/05/2018 per **€ 1.510,00**= derivanti dagli incentivi ISTAT;
- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 3 – *in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604, della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi*

indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c), e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6 – per € 1.969,75=;

- il finanziamento ai sensi dell'art. 79, comma 2, lett. d), per € 2.412,01 – somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo del Fondo del lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01/04/1999;

Rilevato che al fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 del Comune di Portomaggiore è applicata la decurtazione complessiva di € 6.427,47 per rispetto dei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, di cui:

- € 6.098,83 sulla componente stabile delle risorse;
- € 328,64 sulla componente variabile delle risorse;

Preso atto altresì del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative/Incarichi di Elevata qualificazione del Comune di Portomaggiore per l'anno 2024 come evidenziato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria;

Vista la normativa vigente in materia di personale degli EE. LL.;

Verificato:

- che la relazione illustrativa e tecnico finanziaria è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 2012, del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, opportunamente adeguata ai contenuti del nuovo CCNL sottoscritto il 21/05/2018 ;
- che il fondo per l'anno 2024 è stato costituito in conformità alla normativa vigente e risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo parte economica anno 2024 sottoscritto il 07/11/2024 e connesso al CCI triennio 2023-2025 è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- la compatibilità dei costi dell'ipotesi sottoscritta il 07/11/2024 di CCI parte economica anno 2024 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 ed i vincoli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, in quanto vi è capienza negli appositi stanziamenti di bilancio per far fronte agli oneri derivanti dall'accordo;

CERTIFICA POSITIVAMENTE

- la compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore relativamente all'anno 2024 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio, certificando contestualmente le economie del lavoro straordinario dell'anno 2023, confluite nel fondo delle risorse decentrate 2024;
- il rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, delle somme inerenti il Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente e delle somme dello stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative/Incarichi di Elevata qualificazione del Comune di Portomaggiore per l'anno 2024, come risulta dalla relazione tecnico finanziaria trasmessa;

- la compatibilità dell'ipotesi sottoscritta il 07/11/2024 di CCI parte economica anno 2024 connesso al CCI per il personale non dirigente del Comune di Portomaggiore triennio 2023-2025 sottoscritto il 30/11/2023 con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Redatto il 19/11/2024

Il Revisore Unico
Dr.ssa Claudia Ricci
(firmato in digitalmente)